

Allegato "C" all'atto nr. di rep. Notaio Tabalappi
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
"FRAGLIA VELA DESENZANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
IN BREVE ANCHE "FRAGLIA VELA A.S.D."

PREMESSE

1. L'Associazione denominata FRAGLIA VELA DESENZANESE DELLA VELA E DEL MOTORE fu costituita in data 20 aprile 1958 in Desenzano del Garda con atto del Notaio in Desenzano del Garda Dott. Angelo Barziza, Repertorio n. 34779/5643, registrato a Lonato il 29 aprile 1958 al n. 473.
2. Successivamente l'Associazione ha assunto la denominazione FRAGLIA VELA DESENZANO.
3. In data 29 gennaio 2005, l'Assemblea dei Soci ha approvato il nuovo Statuto dell'Associazione che è stato registrato a Lonato il 17 febbraio 2005, Serie 3, n. 504. Con il medesimo atto l'Associazione ha assunto la denominazione di FRAGLIA VELA DESENZANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.
4. I colori sociali sono giallo e blu (BLU RAL 5013 / GIALLO RAL 1016) e il guidone della Fraglia Vela Desenzano Associazione Sportiva Dilettantistica è di forma triangolare, riportante in colore blu su campo giallo tre profili d'ali uniti tra loro da un cerchio.
5. L'originale del guidone è depositato presso la Federazione Italiana Vela (F.I.V.), alla quale la Fraglia Vela Desenzano Associazione Sportiva Dilettantistica aderisce, con tutti i suoi membri, dal 1959.
6. In data 12 febbraio 2018 la Regione Lombardia, con Decreto n. 892, ha iscritto la Fraglia Vela Desenzano Associazione Sportiva Dilettantistica nel Registro Regionale delle persone giuridiche private.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E SCOPO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata FRAGLIA VELA DESENZANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in breve anche FRAGLIA VELA A.S.D.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

1.2 L'Associazione ha sede nel Comune di Desenzano del Garda (BS) Porto Maratona S.n.c.

1.3 Le attività amministrative e di direzione dell'ente sono svolte nel Comune di Desenzano del Garda (BS) Porto Maratona S.n.c.

1.4 La sede legale può essere trasferita al di fuori dei confini del Comune di Desenzano del Garda, purché in Italia, soltanto con una delibera dell'Assemblea dei Soci, e ciò comporterà modifica del presente Statuto.

1.5 Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno dei confini del Comune di Desenzano del Garda, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto; in questo caso, i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

1.6 L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 2 - DURATA

2.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO

3.1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

3.2. Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere, incrementare e diffondere la passione per lo sport, agonistico e non agonistico, di qualsiasi genere e tipo, praticato a livello dilettantistico, nella disciplina sportiva della vela e degli altri sport acquatici.

3.3. Per la realizzazione dello scopo previsto al punto precedente, l'Associazione organizza gare e altre manifestazioni sportive comunque denominate, nonché organizza squadre sportive per la partecipazione a gare e ad altre manifestazioni sportive organizzate da terzi.

3.4. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività didattica in ambito sportivo dilettantistico al fine di formare e istruire persone di ogni età che praticano sport, nonché per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nella pratica dell'attiva sportiva.

3.5. L'Associazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché realizzate nei limiti consentiti dalla legge, stante la natura non lucrativa dell'associazione medesima (ad esempio gestione in proprio o in associazione di impianti o complessi sportivi, porti, approdi turistici, fornitura di servizi accessori quali ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, rimessaggio, guardiania e manutenzione di imbarcazioni o natanti).

3.6 L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

TITOLO II - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4 - GENERALITA'

4.1 Nel presente Statuto, i termini "socio" e "associato", comunque declinati, sono considerati termini aventi significato esattamente identico.

4.2. Tutti i Soci comunque classificati godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità.

4.3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l'ammissione a Socio dell'Associazione si intende sempre a tempo indeterminato.

ART. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI

5.1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che mantengano una buona condotta civile e morale.

5.2. I soci sono classificati nelle seguenti distinte categorie, aventi tutte pari diritti e doveri: a) Soci Onorari; b) Soci Benemeriti; c) Soci Ordinari; e) Soci Atleti.

5.3. L'ammontare della quota per i Soci viene stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

5.4. La qualifica di Socio comporta il diritto per il Socio medesimo di:

- a) frequentare i locali sociali e fare uso del materiale nautico e delle attrezzature secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) partecipare a tutte le attività ed iniziative organizzate o promosse dall'Associazione.

5.5. L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.6. Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

5.7. Il richiedente che non abbia compiuto la maggiore età secondo la legge deve allegare alla domanda il consenso scritto del genitore o di chi ne fa le veci e legalmente lo rappresenta. Il minore di età non può esercitare il diritto di voto, né ricoprire cariche elettive.

5.8. La delibera consigliare di accoglimento o reiezione della domanda è insindacabile ed inappellabile.

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

6.1. Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) versare le quote associative annuali;
- c) cooperare nell'incremento morale e materiale dell'Associazione;
- d) tenere un comportamento non contrastante con gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

6.2. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

6.3. La quota associativa è versata a fondo perduto; pertanto in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso od esclusione del Socio può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

ART. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

7.1. Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

7.2. L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione di un Associato per gravi motivi. In particolare, è considerato grave motivo che legittima la delibera di esclusione:

- a) aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell'Associazione o lesivo del decoro di questa;
- b) aver compiuto azioni riprovevoli, contrarie alla legge e a regolamenti interni dell'Associazione;
- c) il mancato pagamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo o dai regolamenti associativi;
- d) aver esercitato un'attività in contrasto con le finalità istituzionali dell'Associazione.

7.3. La deliberazione di esclusione ha effetto il giorno in cui viene comunicata all'Associato escluso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.4. Gli Associati che, per qualunque causa, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione medesima.

ART. 8 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

8.1 Il Socio che in qualsiasi modo contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Sociali, oppure con la sua condotta comprometta il buon andamento e il decoro della Associazione, incorre nei seguenti provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta:

- a) avvertimento;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione temporanea dei diritti di socio, in rapporto alla gravità materiale e morale della mancanza commessa;
- d) espulsione con la perdita della qualifica di Socio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

8.2. I provvedimenti disciplinari vengono esposti all'albo sociale.

8.3. Il Socio sospeso non può partecipare ad Assemblea che fosse indetta nel periodo della sospensione.

8.4. Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto alla difesa.

8.5. Avverso tutti i provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso al Collegio dei probiviri.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - GENERALITA'

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri

9.2. Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e sono prevalentemente elettive. Non ne consegue alcun compenso. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti ed i membri del Collegio dei Probiviri, se eletti, hanno diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro incarico e debitamente documentate.

9.3. Il mandato di ogni carica sociale dura quattro anni, senza eccezione di sorta. L'elezione delle cariche sociali avviene in base alle norme di cui al presente Statuto e degli eventuali regolamenti. In tutti i casi in cui due o più candidati ottengano il medesimo numero di preferenze, precede sempre il candidato più anziano di età.

9.4. Il componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

ART. 10 - ASSEMBLEA - GENERALITA' E COMPOSIZIONE

10.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è costituita dagli associati regolarmente iscritti alla data di convocazione.

10.2 L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

10.3 Il diritto di voto spetta a tutti gli Associati maggiori di età per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione e per qualunque altro argomento sottoposto all'esame e/o all'approvazione dell'Assemblea.

10.4. Vigé il principio del voto singolo: pertanto ogni Socio ha sempre diritto ad un solo voto.

ART. 11 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

11.1 La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti gli Associati mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente, da affiggere nella sede sociale e, contestualmente, da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea anche a mezzo di posta ordinaria, telefax o posta elettronica o altri mezzi idonei a raggiungere ed informare i soci. Ai fini del rispetto del termine di invio dell'avviso di convocazione fa fede esclusivamente la data di affissione dell'avviso medesimo nella sede sociale.

11.2. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare, e può contenere anche l'indicazione della data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione da fissarsi almeno un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione.

11.3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del Bilancio preventivo per l'anno in corso.

11.4. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART. 12 - ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

12.1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

12.2. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto dispongano diversamente.

12.3. Sia in prima che in seconda convocazione, per l'approvazione delle delibere relative all'approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

12.4. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; il voto segreto è obbligatorio nelle deliberazioni aventi ad oggetto l'esclusione dei soci, l'elezione delle cariche sociali, la trattazione di argomenti aventi carattere personale o, in ogni caso, quando è richiesto dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

12.5. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio il quale non può essere portatore di più di due deleghe. La delega deve essere conferita per iscritto e non può essere rilasciata in bianco.

12.6. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono votare.

ART. 13 - ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE

13.1. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

13.2. Il verbale della riunione dell'Assemblea è redatto da un Segretario designato dagli intervenuti.

In caso di voto segreto l'Assemblea nomina anche tre scrutatori.

13.3. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13.4. Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede legale dell'Associazione per almeno trenta giorni affinché tutti i soci ne possano prendere visione.

ART. 14 - ASSEMBLEA: COMPITI

14.1. L'Assemblea degli Associati delibera in merito:

- a) all'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, del Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente a quello in corso;
- b) all'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, del Bilancio preventivo relativo all'anno in corso;
- c) alla elezione libera e democratica delle cariche sociali previste dal presente Statuto;
- d) all'approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni;
- e) allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio;
- f) a tutti gli argomenti ad essa demandati per legge;
- g) agli argomenti relativi alla gestione ed alle attività sociali eventualmente sottoposti al suo esame dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di persone compreso tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina anche il numero.

15.2. I Membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima

Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

15.3. Durante la prima riunione successiva al rinnovo delle cariche, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

15.4. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva al rinnovo delle cariche è convocata dal Presidente dell'Assemblea elettiva.

ART6. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E POTERI

16.1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione non espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci. Propone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio consuntivo e preventivo e delibera sulle materie indicate dal Presidente.

16.2. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'associazione attuando le delibere delle Assemblee Generali;
- b) decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci,
- c) adotta provvedimenti disciplinari e dichiara, con delibera da sottoporre a ratifica dell'Assemblea, l'espulsione dei soci;
- d) predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo composti da situazione patrimoniale - finanziaria e conto economico, da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- e) ordina le spese, convalida la liquidazione di fatture;
- f) assume il personale necessario al funzionamento dei servizi sociali;
- g) dispone il programma per l'attività agonistica e elegge i dirigenti sportivi;
- h) elegge il Direttore della Scuola di Vela e ne definisce i compiti;
- i) indice le assemblee ed i referendum per deliberare su oggetti di rilievo;
- j) dispone i regolamenti per l'applicazione dello Statuto, per il miglior uso del materiale sociale e per il miglior funzionamento degli impianti;
- k) autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio in caso di necessità e di urgenza da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio medesimo nonché a stare in giudizio per l'Assemblea;

16.3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

16.4. I Consiglieri delegati riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione nell'ambito delle sue finalità istituzionali.

16.5. Non possono essere delegati la formazione del bilancio consuntivo e preventivo e la convocazione delle assemblee.

16.6. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché in numero inferiore alla metà dei componenti originariamente eletti, subentrano di diritto i candidati non eletti che hanno ottenuto il più alto numero di preferenze.

16.7. Nel caso di dimissioni, anche in epoche diverse, di un numero di consiglieri uguale o superiore alla metà dei componenti originariamente eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi e ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.

17.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta ordinaria, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri.

17.3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età.

17.4. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

17.5. In assenza di avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se sono presenti tutti i consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

17.6. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 18 - PRESIDENTE

18.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto.

18.2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, se eletto.

ART. 19 - VICE PRESIDENTE

19.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

ART. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE DEI CONTI

20.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i Soci, la quale provvede ad eleggere anche il Presidente del Collegio. In alternativa l'Assemblea può eleggere un solo Revisore dei Conti scelto tra i Soci al quale si applicano le norme del presente articolo in quanto compatibili.

20.2. E' eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il secondo ed il terzo Socio in ordine di preferenze sono eletti membri effettivi. Il quarto ed il quinto sono eletti membri supplenti.

20.3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti o un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere preferibilmente scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti tenuto dal Ministero della Giustizia. Nel caso in cui nessuno dei membri effettivi eletti sia iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti tenuto dal Ministero della Giustizia (o nel caso in cui il Revisore eletto non sia iscritto al Registro), l'ultimo degli eletti (o il Revisore dei Conti eletto) è sostituito dal candidato iscritto in tale Registro che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

20.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta all'anno, è validamente costituito con la presenza di almeno due membri effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

20.5. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione. Redige una relazione annuale al Bilancio consuntivo esprimendo un parere in merito all'approvazione di tale documento.

20.6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di intervento ma senza

diritto di voto.

20.7. Non possono essere eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

20.8. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro del Collegio dei Revisori, subentra il Revisore supplente più anziano di età.

20.9. Il membro subentrato a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Collegio.

20.10. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta dal membro effettivo più anziano di età.

20.11. Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori o in caso di morte, rinuncia o decadenza del Revisore unico, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio o alla nomina di un nuovo Revisore.

ART. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

20.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti fra i Soci che abbiano compiuto il trentesimo anno d'età ed abbiano una anzianità sociale di almeno tre anni.

20.2. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci, il Presidente del Collegio sarà colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

21.3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

21.4. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono fare parte del Consiglio Direttivo, né del Collegio dei Revisori dei Conti.

21.5. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei componenti dovesse ridursi subentrerà nell'incarico il primo Socio dei non eletti.

21.6. I compiti del Collegio dei Probiviri sono:

a) esaminare i ricorsi dei Soci avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo;

b) dare il proprio parere al Consiglio Direttivo nell'eventualità di controversie circa l'interpretazione di norme statutarie.

TITOLO IV - NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

ART. 22 - RISORSE FINANZIARIE

22.1. Le risorse finanziarie dell'Associazione possono provenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalle quote associative e dai contributi versati dagli Associati;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Pubblici e di Privati;
- dalle rendite patrimoniali;
- da ogni altra eventuale entrata per elargizioni, donazioni, contributi, ecc.;
- dallo svolgimento, diretto o indiretto, purché in diretta attuazione degli scopi istituzionali, di eventuali attività commerciali non prevalenti.
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della normativa vigente.

ART. 23 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

23.1. L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Il Bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

23.3. La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio consuntivo

dell'Associazione è obbligatoria ed a tale obbligo si deve adempiere nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

23.4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

24.1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

24.2. L'Assemblea che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina anche uno o più liquidatori.

24.3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre Associazioni sportive dilettantistiche che perseguano esclusivamente finalità sportive o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 - RESPONSABILITA'

25.1. L'Associazione non risponde, in nessun caso, dei danni che potessero pervenire alle persone o alle cose per fatti attinenti all'attività sociale, tanto per quelli che potessero verificarsi durante le gare, quanto per quelli che dovessero verificarsi prima, o dopo, o completamente al di fuori di esse.

Gli atleti, i soci, i dirigenti, i direttori sportivi, gli allenatori, gli accompagnatori e chiunque altro partecipi direttamente o indirettamente all'attività sociale, pongono a loro esclusivo rischio e carico qualsiasi sinistro che dovessero subire e non potranno mai chiamare in causa l'Associazione, i dirigenti, gli organizzatori o comunque gli incaricati di svolgere una qualsiasi attività.

25.2. Gli amministratori sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'art. 18 del Codice Civile.

ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

26.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i Soci, salvo quelle la cui risoluzione non sia sulla base del presente Statuto o dei Regolamenti di competenza degli organi sociali, saranno sottoposti al giudizio inappellabile del Presidente della Federazione competente, o di persona da quest'ultimo delegata quale arbitro amichevole compositore.

ART. 27 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

27.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alle norme civili e fiscali in materia di associazioni sportive dilettantistiche civilmente riconosciute.

27.2. Nello svolgimento della propria attività sportiva dilettantistica, l'Associazione è obbligata a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.